




Oggetto: Lavori di realizzazione della strada di collegamento del Terminal Ro Ro nell'avamposto ovest del Porto Canale di Cagliari con lo svincolo viario esistente sulla SS 195 e ripristino della ex SS 195 - CUP D21B19000280006 - CIG A0100FD39F
- Risoluzione contratto ex art.122 comma 3 del D.Lgs 36/2023 -

Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.284 del 14.07.2021, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.380 del 24.11.2023 col quale è stata aggiudicata la gara per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della strada di collegamento del Terminal Ro Ro nell’avamposto ovest del Porto Canale di Cagliari con lo svincolo viario esistente sulla SS 195 e ripristino della ex SS 195 al RTI Sogena Srl – Spea Srl, per un importo di € 5.934.068,82 + € 339.395,46 di oneri per la sicurezza, per complessivi € 6.273.464,28, non imponibile IVA ex art.9.6 del DPR 633/1972;
- VISTO** il contratto rep. n.3270 del 21.12.2023, stipulato tra questa Autorità ed il succitato RTI;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 29.12.2024;
- VISTO** il Decreto n.15 del 22.01.2024 con cui è stato costituito il Collegio Consultivo Tecnico per i lavori di cui trattasi ed il Decreto n. 67 del 21.02.2024 con cui è stato sostituito il componente individuato dal RTI, a seguito delle dimissioni presentate dal medesimo;
- VISTO** il verbale di insediamento del Collegio Consultivo Tecnico del 04.04.2024;
- VISTA** la nota del 29.02.2024 (ns prot. n.5867 del 01.03.2024) con cui il RTI, nel comunicare di trovarsi “*costretto a sospendere i lavori sull’intero cantiere*” ritenendo di “*non avere la possibilità di dar corso a nessuna lavorazione certa, se non con modalità del*



tutto improduttive e non prive di rischi anche per la sicurezza”, ha unilateralmente abbandonato il cantiere;

TENUTO CONTO che durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria la predisposizione di una variante in corso d'opera, approvata con Decreto n.168 del 21.05.2024 per un importo di € 4.924.747,70 + € 339.395,46 di oneri per la sicurezza, per complessivi € 5.264.143,16 ed il cui atto di sottomissione è stato stipulato in data 04.06.2024 con rep. n.3316 (firmato con dissenso del RTI, che ha contestualmente esplicitato le riserve in pari data - ns prot. n.15350);

VISTO l'Ordine di Servizio n.5 del 23.05.2024, con cui il D.L. ha ordinato l'immediato rientro in cantiere per l'esecuzione dei lavori, firmato con riserva dal RTI ed a cui il medesimo non ha ottemperato, operando esclusivamente nei giorni 27, 28 e 29 maggio u.s., nelle aree retrostanti le casse di colmata, in difformità da quanto disposto dal DL;

CONSIDERATO che le suddette lavorazioni, eseguite dal RTI in difformità dal predetto Ordine di Servizio n.5/2024 ed effettuate autonomamente senza darne notizia al DL, hanno arrecato un danno al cantiere, in quanto essendo stata distrutta la pista esistente nella zona è stato precluso l'accesso all'area a qualsiasi mezzo non cingolato;

VISTE le note con cui il RTI ha comunicato di ritenere la variante carente e inadatta sotto il profilo tecnico, economico e temporale e di non poter eseguire i lavori previsti nella medesima lungo la ex SS 195 e la rotatoria per la presenza di copiosi rifiuti interrati;

CONSIDERATO che gli accertamenti effettuati nelle aree di cantiere, anche da parte del collaudatore in data 05.06.2024, non hanno evidenziato la segnalata presenza di rifiuti interrati, se non in quantità modeste e di tipologia non pericolosa, che impediscano l'esecuzione dei lavori;

TENUTO CONTO che in cantiere non è mai stata raggiunta una produzione tale da consentire l'emissione di un SAL e che al 15.05.2024 erano stati eseguiti circa € 138.300 di lavori, pari al 2,2% dell'importo del contratto originario a fronte del 38,5% previsto dal cronoprogramma trasmesso dal RTI, e con un numero di giorni effettivamente lavorati a tale data pari a 36 a fronte di 138 giorni dalla consegna dei lavori;

VISTA la nota del 28.05.2024 (prot. n.14675) con cui il RUP, Ing. Alessandra Mannai, stante l'andamento complessivo dei lavori (di fatto mai iniziati), ha invitato il D.L. a valutare la sussistenza dei presupposti di attivazione delle procedure di cui all'art.122 comma 3

del D.Lgs 36/2023 per l'avvio della risoluzione per grave inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art.10 comma 2 dell'Allegato II.14;

VISTA

la nota del 30.05.2024 (prot. n.14913) con cui il D.L. ha trasmesso all'appaltatore, e per conoscenza al RUP, la contestazione degli addebiti, ai sensi dell'art.122 comma 3 del D.Lgs 36/2023 e dell'art.10 comma 2 dell'Allegato II.14 del medesimo D.Lgs, in merito a *“ritardi, inerzia nell'esecuzione dei lavori, inadeguata programmazione e organizzazione delle attività di cantiere con insufficienti mezzi e forza lavoro, oltre agli inadempimenti”*, riportati nella medesima nota, e lo ha invitato *“a presentare ai sensi dell'art.10 comma 2 dell'Allegato II.14, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, le proprie controdeduzioni al RUP sugli inadempimenti contestati”*;

VISTA

la nota del 14.06.2024 (assunta al protocollo dell'Ente in data 17.06.2024 al num.16554) con cui l'appaltatore ha trasmesso le proprie controdeduzioni alle contestazioni di addebiti del DL del 30.05.2024 ed ha chiesto la rinegoziazione, ai sensi dell'art.120 comma 8 del D.Lgs 36/2023, *“per ottenere il necessario adeguamento del contratto all'equilibrio originario”*;

VISTA

la nota del 20.06.2024 (prot. n.17155) con cui il Leonardo Consorzio Europeo per l'ingegneria e l'architettura (incaricato da questa Autorità dei servizi di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza dei lavori di cui trattasi con Decreto n.337 del 28.09.2022), ha respinto integralmente *“tutte le contestazioni sull'adeguatezza del progetto esecutivo e le accuse formulate nei confronti del Direttore dei Lavori, anche di natura non tecnica, che mettono in discussione la professionalità e l'etica dei professionisti incaricati e che, complessivamente, ledono e danneggiano l'operato e l'immagine dello scrivente Leonardo Consorzio Europeo e, di conseguenza, delle società”* consorziate;

VISTA

la nota del 21.06.2024 (prot. n.17213) con cui il RUP, valutate tutte le predette note (di DL, RTI e Consorzio), ha trasmesso al Dirigente della Direzione Tecnica SUD la relazione, redatta ai sensi dell'art.10 comma 3 dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023, contenente le proprie valutazioni in merito alle controdeduzioni del RTI alle contestazioni di addebito del DL, ravvisando gravi inadempimenti contrattuali da parte del RTI medesimo, per le motivazioni dettagliatamente indicate nella relazione stessa;

TENUTO CONTO che con la predetta relazione il RUP ha ritenuto di proporre alla Stazione Appaltante, nell'interesse pubblico per poter perseguire il "principio di risultato" (ex art.1 del D.Lgs 36/2023), la risoluzione del contratto rep.3270 del 21.12.2023 e del relativo atto di sottomissione rep. n.3316 del 04.06.2024, stipulati col RTI Sogena Srl – Spea Srl, *"per grave inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni"*, ai sensi dell'art.122 comma 3 del D.Lgs 36/2023, comunicando altresì di non ritenere che sussistano i presupposti per la rinegoziazione richiesta ai sensi dell'art.120 comma 8 del D.Lgs 36/2023;

CONSIDERATO che con la predetta nota del 21.06.2024 il RUP ha chiesto al Dirigente della Direzione Tecnica SUD, qualora ritenga condivisibili le valutazioni, di voler avviare la procedura di risoluzione, non essendovi da parte del RTI alcuna volontà di procedere con l'esecuzione dei lavori che, essendo finanziati con fondi PNRR, devono essere ultimati nei termini stabiliti, pena la perdita del finanziamento e gravissimi danni per l'Ente, in quanto l'opera è necessaria per garantire la funzionalità del nuovo Terminal Ro Ro, in corso di realizzazione, del valore di circa 300 milioni di euro;

VISTA la nota del 24.06.2024 (prot. n.17388) con cui il predetto Dirigente, nel comunicare di ritenere condivisibili le valutazioni effettuate dal RUP, ha fatto presente all'Ente che, ai fini dell'attivazione della procedura di risoluzione di cui sopra, occorre chiedere preventivamente il parere obbligatorio del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell'art.216 comma 2 del D.Lgs 36/2023,;

VISTO il Decreto n.235 del 24.06.2024 con cui questa Autorità, nel prendere atto di quanto rappresentato da DL, RUP e Dirigente nelle sopra citate note, ha dato mandato al RUP di trasmettere al Collegio Consultivo Tecnico le proprie valutazioni di cui alla predetta relazione del 21.06.2024, ai fini dell'acquisizione del parere obbligatorio propedeutico alla risoluzione del contratto per l'intervento di cui trattasi;

VISTA la nota del 25.06.2024 (prot. n.17497) con cui è stata trasmessa al CCT tutta la succitata documentazione (e relativi allegati), chiedendo di voler esprimere il proprio autorevole parere sulle questioni sotto indicate:

1. ai sensi dell'art.216 comma 2 del D.Lgs 36/2023, in merito alla risoluzione del contratto in essere;

2. in caso di favorevole avviso, di poter procedere ai sensi dell'art.216 comma 3 lett.b) del D.Lgs 36/2023, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara (n.38), come risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori;

VISTO

il verbale n.4 del 03.07.2024 (assunto al protocollo dell'Ente al num.18678 in data 05.07.2024) con cui il Collegio Consultivo Tecnico, esaminata la documentazione pervenuta, all'unanimità, come da motivazione indicata nel medesimo verbale

1. ha espresso parere favorevole alla risoluzione del contratto stipulato il 21.12.2023 con rep. n. 3270 tra l'AdSP Mare di Sardegna e il RTI SO.GEN.A. S.r.l. (mandataria) - S.P.E.A. S.r.l (mandante) e del relativo atto di sottomissione stipulato il 04.06.2024 con rep. n. 3316, relativo all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
2. ha concordato con la proposta avanzata dalla S.A. di interpellare progressivamente ed entro i limiti di legge, per la realizzazione dei lavori in argomento, i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, come risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori stessi, se tecnicamente ed economicamente possibile ed alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, anche in considerazione del fatto che l'intervento è finanziato con fondi PNRR che devono essere rendicontati entro il 30.06.2026;

TENUTO CONTO

che ai sensi dell'art.215 comma 3 del D.Lgs 36/2023 *“l'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali”*;

VISTO

l'art.10 comma 3 dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023, che prevede che la stazione appaltante, acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni dell'appaltatore, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto;

VISTI

gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;



DECRETA

- di risolvere il contratto rep.3270 del 21.12.2023 ed il relativo atto di sottomissione rep. n.3316 del 04.06.2024, stipulati col RTI Sogena Srl – Spea Srl “*per grave inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni*”, ai sensi dell'art.122 comma 3 del D.Lgs 36/2023;
- di procedere per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, come indicato nel parere del Collegio Consultivo Tecnico, ad interpellare progressivamente ed entro i limiti di legge i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, come risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori stessi, se tecnicamente ed economicamente possibile ed alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, anche in considerazione del fatto che l'intervento è finanziato con fondi PNRR che devono essere rendicontati entro il 30.06.2026;
- di dare mandato al RUP di procedere, ai sensi dell'art.10 comma 4 dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023, a comunicare all'appaltatore il presente Decreto di risoluzione del contratto ed a disporre, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Sergio Murgia

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Prof. Massimo Deiana

Il RUP

Ing. Alessandra Mannai